



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**CONVENZIONE CON “GIOLLI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” PER  
L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ TEATRALE DI GRUPPO A FAVORE DEGLI  
OSPITI DELLA RESIDENZA PSICHIATRICA DI CASALE DI MEZZANI (PR)**

**TRA**

l’Azienda USL di Parma, d’innanzi semplicemente “AUSL”, con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, \_\_\_\_\_, nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a, che agisce in nome e per conto dell’AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

**E**

“Giolli Cooperativa Sociale”, d’innanzi semplicemente “Cooperativa” con sede legale a Tortiano di Montechiarugolo (PR) in via Chiesa n. 12 - P.IVA 02508530348, rappresentata dal Presidente

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La Cooperativa si impegna ad effettuare attività di gruppo in ambito teatrale con il progetto denominato “Teatro dell’oppresso”, rivolte ad utenti della Residenza Psichiatrica di Casale di Mezzani (PR), al fine di offrire loro un’occasione di protagonismo, favorire le relazione interpersonali, discutere dei problemi e dei temi della vita quotidiana per fare emergere punti di vista differenza e per ricercare soluzioni e alternative.

**ART. 2**

La Cooperativa si impegna a condurre l’attività nel corso di complessive 60 ore articolate in incontri a cadenza settimanale. L’articolazione dell’attività sarà concordata con la referente per le attività riabilitative della Residenza Psichiatrica di Casale di Mezzani (PR).

**ART. 3**

L’AUSL riconosce alla Cooperativa la somma di euro 3.090,60 IVA inclusa; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore del DAI-SMDP.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant’altro, nulla escluso, è a carico della Cooperativa.  
L’AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

#### **ART. 4**

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2020.

#### **ART. 5**

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte della Cooperativa degli impegni assunti, l'AUSL ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

#### **ART. 6**

La Cooperativa garantisce che i propri dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all'osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici", e dal Codice di Comportamento dell'AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell'Azienda USL alla sezione "Anticorruzione", e consegnato in copia alla Cooperativa per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

#### **ART. 7**

1. La Cooperativa è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la Cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZD22BD3BB8 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

#### **ART.8**

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell'attività oggetto del protocollo d'intesa comporta che la Cooperativa sia nominata quale Responsabile del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente atto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

#### **ART. 9**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, \_\_\_\_\_

Il Presidente

Cooperativa Sociale "Giolli"

Il Direttore

Distretto di Parma